



TESTO UNICO LA FINANZA LOCALE

Art. 87

Obblighi dell'appaltatore ad aggio

L'appaltatore ad aggio ha l'obbligo di provvedere indistintamente a tutte le spese di esazione, comprese quelle del personale: di prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione corrispondente alle riscossioni prevedibili di un mese, e di versare alla cassa comunale, al massimo ogni quindici giorni, i proventi delle riscossioni, dedotto l'aggio di riscossione. Mancando ad uno solo dei versamenti quindicinali, l'appaltatore e' dichiarato immediatamente decaduto con decreto del podesta' da notificarsi da un ufficiale giudiziario od anche dal messo comunale, ed il comune, senza ulteriore formalita', ed indipendentemente da qualsiasi opposizione giudiziaria od amministrativa, puo' immettersi subito nel possesso della gestione. Sono applicabili agli appalti ad aggio le disposizioni del presente capo concernenti gli appalti a canone fisso, in quanto non sia diversamente disposto da questo articolo e da quello precedente.

Versione in vigore dal 16 settembre 1931 secondo Normattiva, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la finanza locale
Estremi	Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1931

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-la-finanza-locale/art-87-obblighi-dell-appaltatore-ad-aggio/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it